

**DELIBERA N. 97/21/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI VIAEMILIA.TV S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE TR24) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE  
NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 38, COMMA 9, DLGS. 177/05  
(CONTESTAZIONE N. 9/2020 DEL CO.RE.COM. EMILIA-ROMAGNA)  
(PROC. 33/21/ZD-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 29 aprile 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante *“Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)*” (Co.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome, prorogato con delibera n. 683/20/CONS recante “*Proroga dell’accordo quadro tra l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*”;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l’art. 4 della stessa che delega al Corecom l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale*”

*privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità".*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e Contestazione**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ha accertato, in data 15 dicembre 2020, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, dlgs. 177/05 da parte della società Viaemilia.Tv S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TR24 per l'avvenuto superamento, dal giorno 12 al giorno 18 settembre 2020, del limite di affollamento pubblicitario orario.

Successivamente con atto del predetto Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna è stata contestata, in data 15 dicembre 2020, e poi notificata, in data 16 dicembre 2020, alla predetta società la violazione della disposizione normativa sopra indicata, come, di seguito, riportato.

*“Il giorno 12 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 25 minuti 54 secondi pari ad una percentuale del 43,17%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;*

*- il giorno 12 settembre, nella fascia oraria 10-11, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 54 secondi pari ad una percentuale del 28,17%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;*

*- il giorno 13 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 22 minuti 19 secondi pari ad una percentuale del 37,19%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;*

*- il giorno 14 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 23 minuti 17 secondi pari ad una percentuale del 38,81%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;*

*- il giorno 15 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 18 minuti 14 secondi pari ad una percentuale del 30,39%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;*

*- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 22 minuti 20 secondi pari ad una percentuale del 37,22%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;*

*- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 9-10, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 32 secondi pari ad una percentuale del 35,89%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;*



- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 10-11, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 04 secondi pari ad una percentuale del 33,44%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 11-12, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 17 secondi pari ad una percentuale del 35,47%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 12-13, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 22 minuti 32 secondi pari ad una percentuale del 37,56%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 13-14, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 22 minuti 14 secondi pari ad una percentuale del 37,06%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 14-15, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 22 secondi pari ad una percentuale del 35,61%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 15-16, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 13 secondi pari ad una percentuale del 35,36%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

- il giorno 16 settembre, nella fascia oraria 16-17, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 18 minuti 30 secondi pari ad una percentuale del 30,83%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

- il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 30 secondi pari ad una percentuale del 34,17%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

- il giorno 17 settembre, nella fascia oraria 10-11, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 50 secondi pari ad una percentuale del 28,06%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 07-08, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 54 secondi pari ad una percentuale del 28,17%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 08-09, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 22 minuti 02 secondi pari ad una percentuale del 36,72%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione;

- il giorno 18 settembre, nella fascia oraria 10-11, ha trasmesso spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 51 secondi pari ad una percentuale del 28,08%, eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione”.

## **2. Deduzioni della società**

La parte, in sede di audizione tenutasi in data 16 febbraio 2021, ha eccepito quanto segue.



*“Premettendo che TR24 è una All News, si tratta di un rullo grafico che si sovrappone, occupando una fetta dello schermo, e che è stato tarato per 15' ogni ora (25%), mettendo in onda viabilità, meteo, notizie ed i loghi di alcuni clienti. Per un periodo, tale rullo è stato involontariamente modificato ed ha caratterizzato tutta l'ora ed a volte tutta la giornata: è stato un errore tecnico, risolto non appena ci si è accorti del problema, che non ha comunque comportato benefici commerciali a livello di ricavi poiché non era previsto che questi clienti avessero questa visibilità;*

*- riguardando questo rullo si può verificare che ci sono momenti pubblicitari, ma in realtà c'è anche autopromozione (ad es. “Scarica la nostra app” o “Per la vostra pubblicità chiamate il numero verde”), motivo per il quale si potrebbe ridurre la percentuale di sforamento, visto che non è presente solo pubblicità, ma anche molta autopromozione;*

*- il volume di affari di questa società è di circa 100.000,00 euro annuali, motivo per il quale si chiede di tener conto dei tre elementi citati: 1) errore tecnico; 2) autopromozione, non pubblicità; 3) volume di affari piccolo che comporterebbe, in caso venisse applicata una sanzione importante, un disastro per la società;*

*- viene chiesta, nell'ipotesi di sanzione, la commisurazione della sanzione nel minimo edittale ed il considerare le violazioni come violazione unica”.*

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna, con delibera dell'11 marzo 2021, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Viaemilia. Tv S.r.l..

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine a un presunto errore tecnico causa dell'avvenuta infrazione, si fa presente che lo stesso non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione di pubblicità televisiva in misura eccedente il limite orario consentito, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

La violazione della disposizione normativa citata, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo a ingenerare nella parte la convinzione della liceità della propria condotta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n.

13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

Nella vicenda in esame, infatti, sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

Nel merito, è indubbio che nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 12 al giorno 18 settembre 2020, sia stata mandata in onda pubblicità oltre il limite di affollamento pubblicitario orario di cui all'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05.

Infine, per mero tuziorismo si ritiene che l'erronea indicazione nominale nell'atto di contestazione adottato dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni del comma 5, art. 38, d.lgs. 177/05, anziché del comma 9, art. 38, d.lgs. 177/05, comunque, non impedisce l'accoglimento della proposta avanzata dal CO.RE.COM. Emilia-Romagna, avuto riguardo alla motivazione del provvedimento finale.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del Testo unico, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 38, comma 9 del Testo unico la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, *lett. a)* e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità media in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata nel corso di sette giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio.

In particolare, il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario di cui all'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 dovuto alla messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente in modo rilevante il limite prescritto ha

comportato significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori ed eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo TR24.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze delle violazioni stesse.

**C. Personalità dell'agente**

La società Viaemilia.Tv S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 223.550 e un bilancio in perdita.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate di programmazione televisiva (n. 7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

a Viaemilia.Tv S.r.l. - codice fiscale 02698381205 - con sede a Cesena (FO), via Dell'Arigoni, 120, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TR24" di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione degli artt.

38, comma 9 del Testo unico nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 97/21/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 97/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 aprile 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba